

CAMERA DEI DEPUTATI

Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale.

Relatori: BARELLI e PERISSA.

N. 2.

EMENDAMENTI

Seduta del 14 aprile 2026

ART. 1.

(Modifica dell'articolo 114 della Costituzione)

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo

2.

* **1.1.** Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

* **1.1001.** Zaratti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 114 », primo comma, sopprimere le parole: da Roma Capitale,.

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo capoverso:

al secondo comma, sopprimere le parole: , Roma Capitale;

al terzo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: Capitale;

al quarto comma:

al primo periodo ovunque ricorra, sopprimere la parola: Capitale;

al secondo periodo sopprimere la parola: Capitale;

al quinto comma, sopprimere la parola: Capitale;

all'articolo 2:

al comma 1, ovunque ricorra, sopprimere la parola: Capitale;

al comma 2, sopprimere la parola: Capitale;

al comma 3, sopprimere la parola: Capitale;

al comma 4, ovunque ricorra, sopprimere la parola: Capitale;

al comma 5, ovunque ricorra, sopprimere la parola: Capitale;

al comma 6, sopprimere la parola: Capitale.

1.3. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Morassut.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 114 », primo comma, sopprimere le parole: da Roma Capitale.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, secondo comma, sopprimere le parole: , Roma Capitale.

1.4. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Morassut.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 114 », primo comma, sopprimere la parola: Capitale,.

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo capoverso:

al secondo comma, sopprimere la parola: Capitale;

al terzo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: Capitale;

al quarto comma:

al primo periodo ovunque ricorra, sopprimere la parola: Capitale;

al secondo periodo sopprimere la parola: Capitale;

al quinto comma, sopprimere la parola: Capitale;

all'articolo 2:

al comma 1, ovunque ricorra, sopprimere la parola: Capitale;

al comma 2, sopprimere la parola: Capitale;

al comma 3, sopprimere la parola: Capitale;

al comma 4, ovunque ricorra, sopprimere la parola: Capitale;

al comma 5, ovunque ricorra, sopprimere la parola: Capitale;

al comma 6, sopprimere la parola: Capitale.

1.5. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Morassut.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 114 », terzo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per lo svolgimento delle sue funzioni, in qualità di capitale della Repubblica, Roma Capitale esercita la potestà legislativa concorrente nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e dell'interesse nazionale nelle materie del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali ed esercita la potestà legislativa, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, nelle seguenti materie: trasporto pubblico locale; polizia amministrativa locale; commercio; promozione e organizzazione di attività culturali; turismo; artigianato; servizi e politiche sociali; edilizia residenziale pubblica; organizzazione amministrativa di Roma Capitale.

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo capoverso, quarto comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Prevede la costituzione di una Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, la regione Lazio, la Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale, a fini di raccordo istituzionale, collaborazione e azione coordinata sulle funzioni conferite ai sensi della presente legge. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, la Regione Lazio, la Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale costituisce la sede di raccordo istituzionale, collaborazione e azione coordinata sulle funzioni conferite a Roma Capitale ai sensi del presente articolo;

all'articolo 2, sopprimere il comma 4.

1.6. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 114 », terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: la potestà legislativa aggiungere le seguenti: , previo raccordo con gli enti locali della Città metropolitana,.

1.7. Zaratti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 114 », quarto comma, primo periodo, sostituire la parola: assoluta con le seguenti: dei due terzi.

1.15. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 114 », quarto comma, primo periodo, dopo le parole: della regione Lazio aggiungere le seguenti: , il Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: disciplina l'ordinamento di Roma Capitale aggiungere le seguenti: e della Città metropolitana.

1.17. Zaratti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 114 », quarto comma, primo periodo, dopo le parole: della regione Lazio aggiungere le seguenti: , il Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale.

1.16. Zaratti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 114 », quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: prevede forme di decentramento amministrativo determinandone i principi. Attribuisce a Roma Capitale con la seguente: attribuisce.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, quinto comma, sop-

primere le parole: sulla base della legge dello Stato.

1.18. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Morassut.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 114 » quarto comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché forme di decentramento finanziario, assicurando alle articolazioni territoriali di Roma Capitale risorse proprie, certe, continuative e proporzionate alle funzioni attribuite, secondo criteri oggettivi e perequativi.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, quinto comma, dopo la parola: amministrativo aggiungere le seguenti: e finanziario.

1.1007. Grippo, Ruffino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 114 », quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole da: condizioni peculiari fino alla fine del periodo con le seguenti: forme particolari di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa e finanziaria, nel rispetto dei principi di unità e indivisibilità della Repubblica, della garanzia dell'erogazione e del finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti alle materie e alle fun-

zioni di potestà legislativa conferite, nonché dell'articolo 119.

1.19. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 114 », quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: condizioni peculiari di autonomia con le seguenti: forme particolari di autonomia statutaria, regolamentare,.

1.20. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 114 », quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: di autonomia amministrativa e finanziaria con le seguenti: e strutturate di autonomia amministrativa e finanziaria, assicurate mediante risorse proprie, partecipazioni certe al gettito di tributi erariali riferibili al territorio e meccanismi perequativi stabili,.

1.1005. Grippo, Ruffino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, capoverso « Art. 114 », quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prevede la costituzione di una Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, la regione Lazio, la Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale, a fini di raccordo istituzionale, collaborazione e azione coordinata sulle funzioni conferite ai sensi della presente legge.

1.21. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 114 », quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Riconosce la specialità di Roma Capitale e assicura ad essa le risorse aggiuntive necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni in qualità di capitale della Repubblica.

1.22. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 114 », dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

La legge dello Stato assicura a Roma Capitale partecipazioni al gettito di tributi erariali maturato nel proprio territorio, correlate all'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di Capitale della Repubblica.

blica, con vincolo di destinazione al finanziamento delle medesime.

1.1006. Grippo, Ruffino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 114 », sostituire il quinto comma con il seguente:

Lo Statuto di Roma Capitale prevede il pieno e concreto decentramento amministrativo in favore dei municipi sulla base della legge dello Stato.

1.1002. Zaratti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 114 », quinto comma, sostituire le parole: Roma Capitale attua con le seguenti: Lo Statuto di Roma Capitale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, disciplina.

1.23. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 114 », quinto comma, dopo le parole: decentramento am-

ministrativo aggiungere le seguenti: in favore delle articolazioni territoriali.

1.1004. Grippo, Ruffino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 114 », sopprimere il sesto comma.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 6, sopprimere le parole: 114, sesto comma,.

* **1.1000.** Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

* **1.1003.** Zaratti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifica degli articoli 118, 119, 120, 127 e 134 della Costituzione)

1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: « Città metropolitane, » sono inserite le seguenti: « Roma Capitale, »;

b) al secondo comma, le parole: « e le Città metropolitane » sono sostituite dalle seguenti: « , le Città metropolitane e Roma Capitale »;

c) al quarto comma, dopo la parola: « regioni, » sono inserite le seguenti: « Roma Capitale, ».

2. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: « le Città metropolitane » sono inserite le seguenti: « , Roma Capitale »;

b) al secondo comma, dopo le parole: « le Città metropolitane » sono inserite le seguenti: « , Roma Capitale »;

c) al quarto comma, dopo le parole: « alle Città metropolitane » sono inserite le seguenti: « , a Roma Capitale »;

d) al quinto comma, dopo le parole: « in favore di » sono inserite le seguenti: « Roma Capitale e di »;

e) al settimo comma, dopo le parole: « Città metropolitane » sono inserite le seguenti: « , Roma Capitale ».

3. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: « delle Città metropolitane, » sono inserite le seguenti: « di Roma Capitale, ».

4. All'articolo 127 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « una legge regionale ecceda » sono sostituite dalle seguenti: « una legge regionale o una legge di Roma Capitale eccedano »;

b) al secondo comma, le parole: « dello Stato o di un'altra regione » sono sostituite dalle seguenti: « dello Stato, di un'altra regione o di Roma Capitale ».

5. All'articolo 134 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo capoverso, le parole: « dello Stato e delle regioni » sono sostituite dalle seguenti: « dello Stato, delle regioni e di Roma Capitale »;

b) al secondo capoverso, le parole: « tra lo Stato e le regioni, e tra le regioni » sono sostituite dalle seguenti: « tra lo Stato e le regioni, tra lo Stato e Roma Capitale, e tra le regioni e Roma Capitale ».

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 6.

1.01. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Commissione	Governo

* * *

ART. 2.

(Disposizioni transitorie e finali)

Al comma 1, dopo le parole: dalla presente legge costituzionale, aggiungere le seguenti: successivamente alla data di entrata in vigore della legge di cui al quarto comma del predetto articolo nonché alla individuazione e alla copertura dei costi, unitamente alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti alle materie e alle funzioni trasferite ai sensi della presente legge e comunque.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

2.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, sostituire le parole da: a decorrere fino alla fine del comma con le seguenti: successivamente alla data di entrata in vigore della legge dello Stato volta ad assicurare il coordinamento tra i diversi livelli di governo e a disciplinare i rapporti tra la regione Lazio, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale, determinando le rispettive competenze in relazione alle funzioni di area metropolitana, nel rispetto dei principi di autonomia, sussidiarietà e leale collaborazione.

2.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: della presente legge costituzionale con le seguenti: della legge di cui all'articolo 114, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. La legge dello Stato prevista dall'articolo 114, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale, disciplina in modo organico

il coordinamento delle funzioni tra Roma Capitale, Regione Lazio e Città metropolitana di Roma Capitale, assicurando coerenza e omogeneità tra le competenze attribuite ai vari livelli di governo e i corrispondenti ambiti di elezione dei rispettivi organi elettivi di Roma Capitale e della Regione Lazio, evitando, al contempo, duplicazioni di funzioni e antinomie normative.

1-ter. La medesima legge di cui al comma 1-bis assicura, inoltre, l'integrazione delle funzioni di pianificazione e di coordinamento di livello di area vasta, nonché un effettivo governo di prossimità, mediante l'attribuzione di prerogative, funzioni e adeguate risorse alle articolazioni territoriali di Roma Capitale, anche attraverso la ricognizione e la definizione, ovvero la revisione, dei relativi ambiti territoriali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 133 della Costituzione.

2.1001. Grippo, Ruffino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e comunque non prima della data di entrata in vigore della legge dello Stato prevista dall'articolo 114, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. La legge dello Stato prevista dall'articolo 114, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale, disciplina altresì, nel rispetto del principio di leale collaborazione, in modo organico il coordinamento nell'esercizio delle rispettive funzioni tra Roma Capitale, la regione Lazio e la Città metropolitana di Roma Capitale, assicurando la coerenza tra le competenze attribuite, gli

ambiti territoriali di esercizio delle stesse e i corrispondenti ambiti di elezione dei rispettivi organi elettivi di Roma Capitale e della regione Lazio, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze, antinomie normative e duplicazioni di funzioni.

1-ter. La medesima legge di cui al comma 1-bis prevede, altresì, al riordino dell'assetto istituzionale del territorio di Roma Capitale, assicurando l'unitarietà e l'integrazione delle funzioni di pianificazione e coordinamento di livello di area vasta, nonché un effettivo governo di prossimità, mediante l'attribuzione di funzioni e risorse alle articolazioni territoriali di Roma Capitale, anche attraverso la definizione e l'eventuale revisione dei relativi ambiti territoriali, fermo restando il rispetto dell'articolo 133 della Costituzione per quanto attiene a eventuali processi di riorganizzazione dei livelli di governo locale.

2.3. Magi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previa determinazione con legge dello Stato dei principi fondamentali della legge elettorale della regione Lazio volti a garantire un più equilibrato bilanciamento tra rappresentanza demografica e rappresentanza dei territori.

2.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La legge dello Stato di cui all'articolo 114, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale, disciplina le modalità attraverso le quali assicurare il necessario coordinamento tra la regione Lazio e Roma Capitale ai fini del primo esercizio della potestà legislativa da parte di Roma Capitale nelle singole materie di competenza.

2.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Dalla data di entrata in vigore della legge dello Stato prevista dall'articolo 114, quarto comma, della Costituzione, le disposizioni incompatibili con la predetta legge sono abrogate o disapplicate.

2.6. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Morassut.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, in qualità di capitale della Repubblica, Roma Capitale esercita la potestà legislativa concorrente nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e dell'interesse nazionale nelle materie del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali ed esercita la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117,

quarto comma, nelle seguenti materie: trasporto pubblico locale; polizia amministrativa locale; commercio; promozione e organizzazione di attività culturali; turismo; artigianato; servizi e politiche sociali; edilizia residenziale pubblica; organizzazione amministrativa di Roma Capitale.

2.7. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Sopprimere il comma 5.

2.8. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 5, sostituire la parola: sentita con le seguenti: sentite la Città metropolitana di Roma Capitale e

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: tra la Regione Lazio aggiun-

gere le seguenti: , la Città metropolitana di Roma Capitale

*** 2.1002.** Grippio, Ruffino.

*** 2.1000.** Zaratti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

7. La legge dello Stato di cui all'articolo 114, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale, disciplina la trasformazione delle articolazioni territoriali di Roma Capitale in enti locali dotati di personalità giuridica propria, con bilancio autonomo, organi eletti direttamente dalla popolazione residente nel territorio di ciascuna articolazione, e potestà regolamentare nelle materie di competenza attribuita dalla legge stessa, prevedendo:

a) la determinazione dei confini di ciascun ente locale, che possono essere modificati rispetto agli attuali confini municipali, sentiti gli enti interessati, con procedura da definirsi nella medesima legge;

b) l'attribuzione a ciascun ente locale di una quota propria delle entrate tributarie maturate nel territorio, comprendente almeno una compartecipazione all'imposta municipale propria e alla tassa sui rifiuti, con clausola di perequazione obbligatoria tra enti locali ricchi e poveri gestita da Roma Capitale;

c) il trasferimento in proprietà o in diritto d'uso agli enti locali del patrimonio immobiliare e delle strutture necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite, con piano pluriennale di cessione definito dalla

legge e approvato entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della medesima;

d) la costituzione di un ruolo di personale proprio di ciascun ente locale, con mobilità volontaria dal ruolo unitario di Roma Capitale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica nel limite delle risorse già destinate alle funzioni trasferite;

e) forme di esercizio associato obbligatorio tra più enti locali per le funzioni che, per economie di scala, non possono essere efficacemente esercitate da un singolo ente, determinate dalla legge dello Stato previa intesa con Roma Capitale e con gli enti locali interessati;

f) meccanismi di perequazione fiscale orizzontale tra gli enti locali di Roma Capitale, gestiti da Roma Capitale con risorse proprie, in modo da garantire livelli minimi uniformi di servizio sul territorio, con par-

ticolare riferimento ai Municipi di periferia storicamente sotto-finanziati.

8. Gli enti locali di cui al comma 7 partecipano all'esercizio delle funzioni legislative di Roma Capitale nelle materie che producono effetti prevalentemente sul loro territorio, secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato.

2.1003. Grippo, Ruffino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)



19EME0190760